

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 novembre 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 aprile 2017, n. 15.

Determinazione dei parametri per la definizione delle piante organiche dei comuni. (17R00230). Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 aprile 2017, n. 16.

Regolamento sulla riscossione coattiva delle entrate della Provincia autonoma di Bolzano. (17R00231). Pag. 2

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 aprile
2017, n. 082/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015. (17R00256). Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 aprile
2017, n. 084/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza ai sensi dell'articolo 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali). (17R00257). Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 aprile
2017, n. 085/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della Regione a sostegno delle spese sostenute per le attività di prevenzione e controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*), in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura). (17R00258). Pag. 21



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 aprile 2017, n. 086/Pres.

Regolamento per la concessione di indennizzi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della Regione, per le perdite alle produzioni frutticole causate dalla cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*), in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura). (17R00259)... Pag. 24

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 12 aprile 2017, n. 5, della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni finanziarie urgenti. (17R00324)..... Pag.. 27



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 aprile 2017, n. 15.

**Determinazione dei parametri per la definizione delle
piante organiche dei comuni.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 17/I-II del 26 aprile 2017)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale
dell'11 aprile 2017, n. 429;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento determina, in attuazione dell'art. 12/bis, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, i parametri per definire la consistenza delle piante organiche dei comuni.

Art. 2.

Calcolo rapporto dipendenti/abitanti

1. La dotazione della pianta organica dei comuni è calcolata in rapporto al numero degli abitanti. Tale rapporto è determinato in base al numero di abitanti presenti al 31 dicembre del penultimo anno solare, calcolando il numero dei posti in pianta organica in unità equivalenti a tempo pieno. Nella definizione della pianta organica i comuni non possono superare il seguente rapporto:

- a) fino a 500 abitanti: un/una dipendente ogni 105 abitanti;
- b) da 501 a 1.200 abitanti: un/una dipendente ogni 125 abitanti;
- c) da 1.201 a 5.000 abitanti: un/una dipendente ogni 130 abitanti;
- d) da 5.001 a 10.000 abitanti: un/una dipendente ogni 125 abitanti;
- e) da 10.001 a 50.000 abitanti: un/una dipendente ogni 120 abitanti;
- f) oltre 50.000 abitanti: un/una dipendente ogni 115 abitanti.

2. I comuni che nel penultimo anno solare hanno registrato più di 500.000 pernottamenti turistici possono calcolare il rapporto dipendenti/abitanti come di seguito indicato. I comuni con più di 500.000 pernottamenti turistici possono detrarre 10 abitanti dal numero di abitanti per dipendente ad essi applicabile ai sensi del comma 1; i comuni con più di 700.000 pernottamenti turistici possono detrarre dal suddetto numero 20 abitanti e quelli con

più di 1.000.000 di pernottamenti turistici 25 abitanti. Questa disposizione non si applica ai comuni con più di 10.000 abitanti.

Art. 3.

*Eccezioni per il calcolo
del rapporto dipendenti/abitanti*

1. Dal calcolo del rapporto dipendenti/abitanti di cui all'art. 2 è escluso il seguente personale:

- a) personale dei servizi sociali;
- b) personale del servizio funivie;
- c) personale occupato esclusivamente nella centrale elettrica del comune;
- d) personale del crematorio;
- e) personale del macello;
- f) personale delle farmacie comunali;
- g) personale addetto alle pompe funebri limitatamente agli autisti necrofori;
- h) personale addetto al decentramento/quartieri;
- i) personale in comando presso altri enti pubblici;
- j) personale messo a disposizione di altre amministrazioni pubbliche;
- k) personale appartenente alle categorie protette.

2. In caso di svolgimento di servizi in forma coordinata sulla base di una convenzione o su incarico di un altro ente pubblico, il personale impiegato ai fini del calcolo del rapporto dipendenti/abitanti del comune che prevede i relativi posti in pianta organica non è incluso nel calcolo del rispettivo rapporto dipendenti/abitanti di cui all'art. 2.

Art. 4.

Autorizzazione alla deroga

1. Per oggettive, documentate e motivate esigenze la Giunta provinciale può, in via eccezionale, autorizzare i comuni a derogare al rapporto dipendenti/abitanti di cui agli articoli 2 e 3. L'autorizzazione è concessa entro 60 giorni dalla relativa richiesta.


Art. 5.

*Presupposti per l'autorizzazione alla deroga
del rapporto dipendenti/abitanti*

1. Nella richiesta di autorizzazione di cui all'art. 4 va dichiarato quanto segue:

- a) la compatibilità di bilancio e la disponibilità dei mezzi finanziari per la copertura dei posti;
- b) che non è opportuno stipulare contratti per l'esternalizzazione di servizi comunali;
- c) la sussistenza di ulteriori ragioni e situazioni particolari da cui risulti un fabbisogno di personale superiore alla media.

2. Le autorizzazioni concesse ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, abrogata dall'art. 38, comma 1, lettera g), della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18, sono inefficaci.



Art. 6.

Esternalizzazione di servizi

1. Se, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il comune esternalizza dei servizi, i posti divenuti vacanti dovranno essere cancellati dalla pianta organica entro il 31 dicembre dell'anno successivo. Dal momento dell'esternalizzazione, il numero dei posti divenuti vacanti in seguito all'esternalizzazione stessa non è considerato per il calcolo del rapporto dipendenti/abitanti. Se, dopo l'avvenuta esternalizzazione, il servizio è nuovamente assunto dal comune, il personale necessario per la gestione dello stesso è di nuovo computato ai fini del calcolo del rapporto dipendenti/abitanti. L'assunzione del personale necessario per la gestione del servizio deve essere autorizzata dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 4.

Art. 7.

Assunzione di servizi per un altro comune

1. Se un comune, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fornisce tutti i servizi per conto di altri comuni, il calcolo del rapporto dipendenti/abitanti per quel comune è effettuato sulla base della somma del numero di abitanti dei comuni interessati.

Art. 8.

Controlli e sanzioni

1. I comuni che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non rispettano il rapporto dipendenti/abitanti dallo stesso previsto, devono raggiungerlo entro cinque anni. La riduzione del personale può essere ottenuta non coprendo i posti divenuti vacanti, stipulando convenzioni per lo svolgimento di servizi in forma coordinata o con l'esternalizzazione di servizi comunali; in quest'ultimo caso l'art. 6 non trova applicazione. Scaduto il suddetto termine, la Provincia effettua una verifica del rispetto del rapporto dipendenti/abitanti di cui al presente regolamento e, in caso di violazione, le assegnazioni correnti sono decurtate del 2 per cento.

Art. 9.

Clausola d'urgenza

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 aprile 2017

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

17R00230

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 aprile 2017, n. 16.

Regolamento sulla riscossione coattiva delle entrate della Provincia autonoma di Bolzano.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 18/I-II del 2 maggio 2017)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale dell'11 aprile 2017, n. 396;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le attività inerenti alla gestione della riscossione coattiva delle entrate della Provincia autonoma di Bolzano, in esecuzione della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, recante «Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano». Esso disciplina, quindi, le attività di recupero mediante riscossione coattiva, nel caso in cui abbiano avuto esito negativo le precedenti procedure di riscossione.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «lista di carico» o «carico»: l'elenco dei debitori e delle debentrici con i dati anagrafici ed identificativi del debito di ciascun moroso inserito nella lista;

b) «entrate tributarie»: le entrate della Provincia autonoma di Bolzano derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dalla Provincia stessa in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a leggi future;

c) «entrate non tributarie»: tutte le entrate non rientranti nella lettera b), tra cui in particolare le «entrate patrimoniali di diritto pubblico», ossia tutti i proventi derivanti dal godimento di pubblici beni e servizi connessi con l'ordinaria attività istituzionale, nonché le sanzioni amministrative e le «entrate patrimoniali di diritto privato», ossia le entrate non aventi natura pubblicistica quali i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con attività di diritto privato della Provincia;

d) «entrate»: le entrate di cui alle lettere b) e c).

Art. 3.

Forme di gestione

1. Ai sensi dell'art. 68 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, la riscossione coattiva delle entrate della Provincia può essere effettua-



ta in proprio oppure essere affidata dalla stessa ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche. In tali casi la riscossione viene effettuata con la procedura dell'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modifiche, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, in quanto compatibili (procedimento di ingiunzione c.d. «rinforzata»). La riscossione coattiva può anche essere affidata, sino a quando ancora consentito per legge, all'agente della riscossione. In tal caso la riscossione avviene mediante ruolo, ai sensi dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modifiche, e 13 aprile 1999, n. 112, e successive modifiche.

Art. 4.

Gestione tramite Alto Adige Riscossioni Spa

1. La riscossione coattiva delle entrate affidata alla società Alto Adige Riscossioni Spa - Südtiroler Einzugsdienste AG, costituita in forza dell'art. 44/bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, di seguito denominata «Società», è effettuata con la procedura dell'ingiunzione «rinforzata» di cui all'art. 3 e con le procedure cautelari ed esecutive a tal fine previste.

Art. 5.

Responsabili del procedimento di riscossione coattiva

1. Per le entrate gestite dalla Provincia, il/la Responsabile del procedimento di iscrizione del debito a riscossione coattiva delle entrate e, quindi, del merito della pretesa creditoria e dell'approvazione dei carichi da trasmettere alla Società per l'iscrizione degli stessi a riscossione coattiva è il direttore/la direttrice della Ripartizione provinciale Finanze, il/la quale può delegare tale funzione a direttori e direttrici competenti per materia, anche di altre ripartizioni.

2. Per le entrate degli enti, degli organismi e delle aziende strumentali della Provincia, nonché delle società soggette all'attività di indirizzo e coordinamento della Provincia, il/la responsabile del procedimento di iscrizione del debito a riscossione coattiva delle entrate e, quindi, del merito della pretesa creditoria e dell'approvazione dei carichi da trasmettere alla società per l'iscrizione degli stessi a riscossione coattiva è il rispettivo direttore/la rispettiva direttrice o un altro soggetto designato dall'organo amministrativo degli stessi.

3. Per le entrate la cui gestione è affidata dalla Provincia alla società, il/la responsabile del procedimento di iscrizione del debito a riscossione coattiva delle stesse e, quindi, del merito della pretesa creditoria e dell'approvazione dei carichi da iscrivere a riscossione coattiva è il direttore/la direttrice della società, il/la quale può delegare tale funzione a collaboratori e collaboratrici della società con atto scritto.

4. Il/la responsabile del procedimento di riscossione coattiva, al/alla quale compete l'adozione dell'ingiunzione di pagamento e che ne cura ogni fase conseguente, è il direttore/la direttrice della società.

5. Il/la responsabile del procedimento di notificazione degli atti è il messo notificatore/la messa notificatrice della società, la cui nomina è formalizzata ai sensi della normativa vigente con provvedimento della Provincia, previo superamento di un apposito esame di idoneità.

Art. 6.

Predisposizione e trasmissione dei dati - approvazione delle liste di carico

1. La creazione delle liste di carico relative alle posizioni da riscuotere tramite riscossione coattiva avviene a cura del/della responsabile del procedimento di iscrizione del debito a riscossione coattiva delle entrate, con l'inserimento dei carichi all'interno del portale messo a disposizione dalla società oppure, in casi eccezionali, mediante trasmissione degli stessi alla società attraverso altre modalità.

2. Il formato delle liste di carico, le modalità e le regole da seguire, nonché il contenuto esatto di tali carichi sono concordati tra la Provincia e la società.

3. In ogni caso i carichi trasmessi devono essere completi e contenere i dati esatti ed aggiornati. Salvo diversa previsione di legge, i crediti iscritti nei carichi devono essere certi, liquidi ed esigibili.

4. Una volta caricato il flusso, la società verifica l'esito del caricamento e la eventuale presenza di anomalie. Queste ultime dovranno essere comunicate alla Provincia ed eventualmente corrette o, se necessario, le liste di carico dovranno essere nuovamente caricate.


5. Concluso positivamente il caricamento del flusso, prima della conferma dello stesso e della sua acquisizione definitiva, il/la responsabile del procedimento di iscrizione del debito a riscossione coattiva deve effettuare un controllo definitivo del carico e trasmettere alla società - a mezzo di posta elettronica PEC o con altra modalità prevista nella documentazione tecnica della società - la c.d. minuta di carico, generata dal programma gestionale della riscossione e debitamente sottoscritta dal/dalla responsabile mediante firma digitale.

6. La trasmissione alla società del documento sottoscritto di cui al comma 5 comporta il passaggio in capo alla società di tutte le operazioni successive, finalizzate alla riscossione coattiva delle posizioni trasmesse, e determina l'iscrizione del debito a riscossione coattiva.

Art. 7.

Sospensione immediata della riscossione

1. La Società è tenuta a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme alla stessa affidate su richiesta del debitore/della debitrice ai sensi dell'art. 1, commi da 537 a 543, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modifiche.



Art. 8.

*Azioni cautelari ed esecutive -
procedure concorsuali*

1. Il/la responsabile del procedimento di riscossione valuta l'opportunità di attivare procedure di natura cautelare ed esecutiva, nonché ogni altra azione prevista per legge, con riferimento all'importo del credito, alla solvibilità e alla consistenza patrimoniale del debitore/della debitrice, nonché all'economicità dell'azione da intraprendere.

2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1, la società stabilisce la periodicità delle verifiche propedeutiche ai procedimenti di cui al presente articolo.

3. Le azioni previste dal presente articolo sono svolte secondo le disposizioni normative applicabili al procedimento di ingiunzione c.d. «rinforzata» di cui agli articoli 3 e 4, nonché sulla base delle procedure operative interne adottate dalla Società.

Art. 9.

*Oneri di funzionamento della riscossione
a carico del debitore/della debitrice*

1. Al debitore/alla debitrice vengono addebitati gli oneri di funzionamento e gli importi relativi al rimborso delle spese connesse allo svolgimento della riscossione coattiva. Gli oneri di funzionamento della riscossione sono così determinati:

a) qualora l'incasso avvenga entro il termine di sessanta giorni dal giorno di notifica dell'atto di ingiunzione di pagamento, gli oneri ammontano al 4,65% delle somme iscritte a riscossione coattiva ai sensi dell'art. 6;

b) qualora l'incasso avvenga dal sessantunesimo giorno decorrente dal giorno di notifica dell'atto di ingiunzione di pagamento, gli oneri ammontano all'8% delle somme iscritte a riscossione coattiva ai sensi dell'art. 6.

2. Agli oneri di funzionamento di cui al comma 1 si sommano gli importi relativi al rimborso delle seguenti spese:

a) spese di notifica di tutti gli atti relativi alla riscossione coattiva;

b) spese relative alle procedure attivate, calcolate in base alla tabella di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2000; dovranno essere inoltre oggetto di rimborso le spese eventualmente sostenute per la difesa legale, qualora determinate con provvedimento giudiziale. In caso di pignoramento mobiliare, sono poste a carico del debitore/della debitrice anche le spese stabilite dall'ufficiale giudiziario/giudiziaria che procede al pignoramento;

c) spese gravanti sulla società in caso di pagamenti da parte del debitore/della debitrice a mezzo di addebiti diretti in conto corrente (SEPA).

3. L'assessore/assessora provinciale alle finanze può, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, modificare le quote a carico del debitore/della debitrice relative agli oneri di funzionamento della riscossione e al rimborso delle spese di cui al presente articolo.

Art. 10.

Modalità di riscossione

1. Il pagamento del debito può essere effettuato con le modalità proposte dalla società ed indicate sul sito internet della stessa, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 81, comma 2/bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e dalle altre disposizioni di legge in materia.

Art. 11.

Rateazione del pagamento

1. Su richiesta motivata del debitore/della debitrice, indirizzata alla società, nella quale lo stesso/la stessa dichiara la propria situazione di temporanea difficoltà economica, ed in assenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni di pagamento nei confronti della medesima società, il/la responsabile del procedimento di riscossione può, in base ai principi stabiliti dalla società, autorizzare il pagamento rateale dei debiti in essere nei confronti della Provincia secondo le modalità e condizioni di cui ai commi seguenti.

2. La domanda di rateazione è effettuata dal debitore/della debitrice mediante compilazione di un apposito modulo di autocertificazione reperibile presso la società o sul sito internet della stessa.

3. Per la rateazione di importi fino ad euro 50.000,00 è sufficiente che il debitore/la debitrice compili il modulo di cui al comma 2; per la rateazione di importi superiori ad euro 50.000,00 è necessario presentare anche i documenti a comprova della situazione di temporanea difficoltà economica.

4. Il contenuto dell'autocertificazione di cui al comma 2, i documenti da presentare di cui al comma 3, nonché le modalità di trasmissione alla società degli stessi, così come eventuali ulteriori regole operative da seguire sono rese note ai debitori e alle debtrici dalla società.

5. L'importo minimo rateizzabile è di euro 150,00.

6. Il numero massimo di rate mensili concedibili è di 24 per somme di ammontare da euro 150,00 a euro 5.000,00 e l'importo minimo di ciascuna rata di pagamento è pari ad euro 30,00.

7. Il numero massimo di rate mensili concedibili è invece pari a 72 per somme superiori ad euro 5.000,00 e l'importo minimo di ciascuna rata di pagamento è pari ad euro 100,00.

8. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. «alla francese».

9. Sulla prima rata sono applicati tutti gli oneri dovuti, comprese le spese di notifica, le spese per eventuali procedure esecutive e cautelari già avviate e gli interessi di mora di cui all'art. 12, comma 1, sino alla data di presentazione della domanda di rateazione. Sulle rate successive alla prima è applicato l'interesse di cui all'art. 12, comma 3.

10. La procedura di rateazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione del titolo esecutivo e delle procedure esecutive eventualmente già avviate per un periodo pari a quello della rateazione.



11. In caso di mancato pagamento di quattro rate anche non consecutive o comunque della totalità delle rate previste dal piano di rateazione in caso di numero di rate inferiore a quattro, il debitore/la debitrice decade automaticamente dal beneficio della rateazione. L'importo ancora dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione e non può più essere rateizzato; l'importo è immediatamente ed automaticamente riscuotibile dalla società.

12. In casi eccezionali, solamente per debiti di importo superiore ad euro 25.000,00 e sulla base di una richiesta opportunamente motivata da parte del debitore/della debitrice, comprovante il peggioramento della sua situazione economica, il/la responsabile del procedimento di riscossione può concedere un aumento del numero di rate previste dal piano di rateazione sino ad un massimo di 120 rate complessive.

Art. 12.

Interessi dovuti su versamenti e rateazioni

1. A decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data di notifica dell'atto di ingiunzione di pagamento, sono dovuti anche gli interessi di mora, calcolati giornalmente dal primo giorno successivo alla notifica dell'atto, nella misura pari al tasso di interesse legale, su base annua, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Gli interessi di mora dovuti ai sensi del comma 1 sono calcolati solo sull'importo dell'entrata e non sull'intero debito iscritto a riscossione coattiva, comprendente sanzioni e interessi.

3. Sulle somme da versare in modo rateale in seguito alla concessione della rateazione di cui all'art. 11 sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale, su base annua, aumentato di un punto percentuale, in vigore alla data di emissione del provvedimento di rateazione.

4. In caso di autorizzazione al pagamento rateale dei debiti, gli interessi sono calcolati secondo le seguenti modalità:

a) gli interessi di mora di cui al comma 1, a decorrere dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di ingiunzione di pagamento fino alla data di presentazione della domanda di rateazione;

b) gli interessi di rateazione di cui al comma 3, secondo le regole del piano di ammortamento c.d. alla francese (a rata costante);

c) in caso di revoca del beneficio della rateazione, gli interessi di mora di cui al comma 1 sono dovuti dal giorno successivo alla presentazione della domanda di rateazione.

5. Le misure dei tassi di interesse fissate al presente articolo possono essere oggetto di variazione con decreto dell'assessore/assessora provinciale alle finanze.

Art. 13.

Riscossione coattiva di somme di modesto ammontare e rimborso delle somme indebitamente versate

1. Non si procede a riscossione coattiva delle entrate nei confronti di qualsiasi debitore/debitrice, qualora la somma dovuta sia inferiore a quanto previsto dall'art. 45, commi 2 e 3, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.

2. Il debitore/la debitrice può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini e secondo le modalità previste dalla legge.

3. Al rimborso delle somme pagate a favore della società provvede la società stessa.

4. La richiesta di rimborso indirizzata alla società deve essere, a pena di nullità, motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. La relativa modulistica è reperibile presso la società o sul sito internet di quest'ultima.

5. Per le entrate tributarie non si procede al rimborso di importi inferiori a quanto stabilito dall'art. 45, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.

6. Gli interessi corrisposti sulle somme oggetto di rimborso sono determinati nella misura di cui all'art. 12, comma 1.

Art. 14.

Inesigibilità

1. Per la disciplina della comunicazione di inesigibilità e del discarico, nonché per la relativa procedura si rimanda, in quanto applicabile, alle norme tempo per tempo vigenti per l'Agente nazionale della riscossione.

Art. 15.

Regole tecniche ed operative

1. Per l'ottimale svolgimento del servizio di riscossione e nel rispetto del presente regolamento, la società può determinare regole tecniche ed operative, da pubblicarsi nel sito internet della società stessa e della Provincia.


Art. 16.

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Nel caso in cui la riscossione coattiva delle entrate della Provincia sia effettuata in proprio dalla stessa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli enti, agli organismi e alle aziende strumentali della Provincia, nonché alle società soggette all'attività di indirizzo e coordinamento della Provincia.



Art. 17.

Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della Provincia 22 maggio 2015, n. 14, è abrogato.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 aprile 2017

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

17R00231

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 aprile 2017, n. 082/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 3 maggio 2017).

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale n. 3 di data 20 febbraio 2015 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 6;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione di data 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, art. 27 e art. 18, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014;

Visto il testo del «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3. (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali) e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge regionale n. 3/2015»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della giunta regionale 7 aprile 2017, n. 654;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3. (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali) e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 3/2015», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale n. 3/2015.

(Omissis).


Capo I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi in conto capitale a parziale copertura di interventi aventi ad oggetto nuovi insediamenti produttivi,



oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate, nonché per la stipula di contratti regionali di insediamento, di seguito contratti, negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi di sviluppo economico locale e dei consorzi industriali o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del Comune di Cividale del Friuli.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) agglomerati industriali: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 3/2015, gli agglomerati industriali di interesse regionale individuati dagli strumenti di programmazione economica e di pianificazione territoriale regionale, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e individuati nelle zone D1 dal Piano Urbanistico Regionale Generale del Friuli-Venezia Giulia (allegato 1);

b) consorzi di sviluppo economico locale: i consorzi di cui all'art. 62 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa - Riforma delle politiche industriali);

c) consorzi di sviluppo industriale: i consorzi di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo economico locale);

d) distretti industriali: sistemi produttivi locali, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese; si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna;

e) piccole e medie imprese: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato 1, art. 2, paragrafi 1 e 2 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1, di data 26 giugno 2014 (GBER);

f) grandi imprese: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I al GBER;

g) servizio competente: il Servizio sviluppo economico locale dell'Area per il manifatturiero, della Direzione centrale delle attività produttive, turismo e cooperazione dell'amministrazione regionale, responsabile dell'attuazione e della gestione del presente regolamento;

h) aiuti de minimis: gli incentivi concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013; ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare l'importo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari;

i) impresa unica: impresa così definita all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013 (allegato 2);

j) investimento iniziale a favore di una nuova attività economica: ai sensi dell'art. 2, punto 51 del GBER, consiste in:

1. un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;

2. l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione;

k) programmi di riconversione produttiva: diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

l) attivi materiali: ai sensi dell'art. 2, punto 29, del GBER, attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;

m) attivi immateriali: ai sensi dell'art. 2, punto 30, del GBER, attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;

n) costi salariali: ai sensi dell'art. 2, punto 31, del GBER, importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito;

o) posti di lavoro direttamente creati da un progetto di investimento: ai sensi dell'art. 2, punto 62 del GBER, posti di lavoro relativi all'attività oggetto dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all'aumento del tasso di utilizzo delle capacità imputabile all'investimento;

p) attività uguali o simili: attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (Gazzetta Ufficiale L 393 del 30 dicembre 2006, pag. 1.);

q) Unità di Lavoro-Anno (ULA): un'unità di lavoro annuo pari all'impiego continuativo di un addetto a tempo pieno che presta la sua opera nell'arco dell'intero anno. L'impiego di lavoratori a tempo parziale viene conteggiato in frazioni di ULA;

r) lavoratore svantaggiato: ai sensi dell'art. 2, punto 4, del GBER, chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

1. non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
2. avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
3. non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
4. aver superato i 50 anni di età;
5. essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
6. essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sotto rappresentato;


7. appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

s) occupazione aggiuntiva: la differenza tra il numero di addetti occupati nello stabilimento oggetto di intervento successivamente al completamento del progetto nei tempi previsti dal contratto di insediamento, e comunque entro due anni dal completamento, e il numero di addetti pari alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda alla Regione di cui all'art. 17. Gli addetti sono espressi in ULA;

t) zone assistite: agglomerati industriali di competenza dei consorzi o ricadenti nelle aree dei distretti industriali siti nei Comuni inclusi nell'elenco delle aree che possono beneficiare di aiuti di Stato a finalità regionale dal 1° luglio 2014 al 30 dicembre 2020 in quanto soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE di cui alla Decisione C(2014) 6424final del 16 settembre 2014 della Commissione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea del 17 ottobre 2014 C 369 con la quale è stata approvata la Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale (allegato 4);

u) impresa in difficoltà: ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto 18 del GBER impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

1. nel caso di società a responsabilità limitata, diversa dalle PMI costituite da meno di tre anni qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;



2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, diversa dalle PMI costituite da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

3. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

4. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

5. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

v) Comitato: il Comitato tecnico di valutazione, organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale deputato ad esprimere pareri in ordine agli interventi di sostegno al comparto produttivo industriale, artigianale, del commercio, del turismo e dei servizi ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);

w) misure di risparmio energetico: qualsiasi azione che consenta alle imprese di ridurre il consumo di energia utilizzata, in particolare nel ciclo di produzione;

x) fonti di energia rinnovabili: le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, delle centrali idroelettriche, energia derivata da biomasse, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas;

y) produzione di energia da fonti di energia rinnovabili: energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricità prodotta come risultato di detti sistemi;

z) cogenerazione: la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica;

aa) cogenerazione ad alto rendimento: ai sensi dell'art. 2, punto 107, del GBER la cogenerazione conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui all'art. 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

bb) audit energetico: una procedura sistematica finalizzata ad ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un'attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati.

Art. 3.

Regime di aiuto

1. I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 651/2014 (GBER), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1, di data 26 giugno 2014, in particolare degli articoli 14, 17, 38, 40, 41 e 49, e dal regolamento (UE) 1407/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

Art. 4.

Caratteristiche degli investimenti

1. Le iniziative ammissibili ad incentivazione, ai fini del presente regolamento, riguardano la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, ampliamenti o programmi di riconversione, e, in attuazione dell'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 3/2015, devono essere

sostenibili dal punto di vista economico-finanziario ai sensi dell'allegato 7 al presente regolamento e localizzate presso una sede o unità locale negli agglomerati industriali della regione Friuli-Venezia Giulia di competenza dei consorzi o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del comune di Cividale del Friuli, e comportare:

a) un costo totale almeno pari a 1.000.000,00 di euro per le grandi imprese e 500.000,00 euro per le PMI;

b) un elevato impatto occupazionale: come risultante dalle disposizioni di cui all'art. 19;

c) un aumento della capacità competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;

d) l'introduzione di nuovi prodotti e nuovi servizi, nonché di nuovi metodi per produrli, distribuirli e usarli;

e) il miglioramento delle performance ambientali dell'impresa quali:

1) l'ottimizzazione dei consumi energetici;

2) la riduzione del fabbisogno di energia primaria;

3) la limitazione delle emissioni inquinanti;

4) l'ottimizzazione del consumo di acqua;

5) la limitazione della produzione di rifiuti;

6) l'ottenimento di elevati livelli di salubrità del luogo di lavoro;

f) l'adozione di iniziative di responsabilità sociale di impresa che tengano conto dell'impatto dell'attività produttiva sul mercato, sul luogo di lavoro, sull'ambiente e sulla società nel suo complesso; tale obiettivo si intende soddisfatto qualora l'impresa richiedente risulta iscritta nell'elenco delle imprese con rating di legalità di cui al decreto MEF-MISE del 20 febbraio 2014, n. 57 - (Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27);

g) il miglioramento degli standard di efficienza energetica conseguito mediante investimenti realizzati in proprio o tramite Energy Service Company.

Art. 5.

Cumulo tra contributi

1. Ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3 del GBER, gli incentivi concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:

a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;

b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili - in tutto o in parte coincidenti - unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al GBER.

2. Ai sensi dell'art. 8, paragrafo 4, del GBER, gli incentivi concessi ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'allegato 5 al presente regolamento.

3. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

4. In ogni caso, il cumulo di cui ai commi precedenti non deve comportare il superamento dell'intensità massima di aiuto di cui agli articoli 14, 17, 38, 40, 41 e 49 del GBER e del limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.



Art. 6.

Intensità degli aiuti

1. L'intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è riportata nell'allegato 5.

Art. 7.

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Sono beneficiarie degli incentivi in conto capitale per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, di programmi di ampliamento o riconversione produttiva di cui al presente regolamento:

a) le piccole e medie imprese che operano nei settori della produzione e dei servizi, localizzate o che localizzano l'attività negli agglomerati industriali;

b) le grandi imprese, le piccole e medie imprese che operano nei settori della produzione e dei servizi localizzate o che localizzano l'attività negli agglomerati industriali, ricadenti nelle zone assistite di cui all'allegato 4 al presente regolamento, a condizione che apportino un contributo finanziario pari almeno al 25 per cento dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

2. I soggetti beneficiari devono:

a) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;

b) avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo Registro delle imprese in caso di imprese non residenti nel territorio regionale;

c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

d) per coloro che operano sia nei settori esclusi sia in quelli che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 e del GBER, garantire, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento.

3. Sono escluse dagli incentivi:

a) le imprese in difficoltà;

b) le imprese escluse dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dal GBER, elencate nell'allegato 3;

c) le imprese che rientrano nei casi di esclusione previsti dai regolamenti dei consorzi o dai piani regolatori dei Comuni nei territori di propria competenza;

d) le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

e) le imprese che si trovano nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia.

Art. 8.

Iniziativa finanziabili

1. Sono ammissibili a contributo gli investimenti iniziali per la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento e la riconversione produttiva di imprese già esistenti.

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1:

a) è ammissibile l'acquisizione di attivi appartenenti ad uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione a condizione che tale stabilimento sia oggetto di investimenti di cui al comma 1;

b) vanno presi in considerazione i costi relativi all'acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato, nel rispetto del divieto generale di contribuzione di cui all'art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Sono altresì ammissibili ad incentivazione, quali investimenti supplementari alle iniziative di cui al comma 1, i progetti di tutela ambientale destinati all'attività produttiva esclusivamente per autoconsumo, e riguardanti:

a) investimenti a favore di misure di efficienza energetica, come disciplinati dal successivo art. 13;

b) investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento, come disciplinati dal successivo art. 14;

c) investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, come disciplinati dal successivo art. 15;

d) investimenti in studi ambientali, compresi gli audit energetici, come disciplinati dal successivo art. 16.

4. Ai progetti di investimento di cui al comma 3, lettere a), b) e c) è allegato uno studio ambientale, compreso l'audit energetico, finalizzato alla conoscenza del profilo di consumo energetico dell'impresa, all'individuazione e quantificazione delle opportunità di risparmio energetico derivanti dall'investimento proposto, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 49 del GBER.

5. Lo studio ambientale di cui al comma 4 deve essere sottoscritto da un tecnico di comprovata esperienza, indipendente ed esterno all'impresa, e deve contenere, per le imprese già in attività, lo studio dei consumi energetici delle annualità precedenti nonché l'analisi di dettaglio degli interventi correttivi da attuare con l'investimento proposto.

Art. 9.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di incentivo.

2. Non sono in ogni caso ammesse le spese relative a:

a) strumenti ed attrezzature non strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, acquisto di arredi;

b) operazioni di lease-back;

c) scorte;

d) beni o materiali usati;

e) consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze legali continuative o periodiche legate a costi di esercizio ordinari dell'impresa;

f) canoni di manutenzione e assistenza;


g) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;

h) spese accessorie quali valori bollati e altre imposte e tasse, interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;

i) l'imposta sul valore aggiunto;

j) per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente;

k) certificazione di qualità, omologazione ed attestazioni di conformità, registrazione dei brevetti.



Capo II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
PROGRAMMI DI AMPLIAMENTO O RICONVERSIONE PRODUTTIVA

Art. 10.

*Spese ammissibili e condizioni di ammissibilità
nelle zone assistite a finalità regionale*

1. Negli agglomerati industriali, ricadenti nei comuni di cui all'allegato 4 al presente regolamento, sono ammissibili, ai sensi dell'art. 14 del GBER, le spese strettamente legate alla realizzazione del programma di investimento, sostenute dai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, e relative ai seguenti costi:

a) costi per gli investimenti in attivi materiali, consistenti nell'acquisto di terreni, immobili, impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica;

b) costi per gli investimenti in attivi immateriali, che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;

c) costi salariali stimati, relativi ai posti di lavoro creati per effetto dell'investimento iniziale, ammesso a contributo ai sensi dell'art. 8, calcolati su un periodo di due anni;

d) una combinazione di costi di cui alle lettere a), b) e c), purché l'importo cumulato non superi l'importo più elevato fra i costi per gli attivi materiali e immateriali e i costi salariali.

2. I costi per la locazione degli attivi materiali, di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili alle seguenti condizioni:

a) per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni per le grandi imprese e tre anni per le piccole e medie, decorrenti dalla data di conclusione dell'iniziativa;

b) per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e deve prevedere l'obbligo per il beneficiario di acquisire l'attivo alla sua scadenza.

3. I costi per gli attivi immateriali, di cui al comma 1, lettera b), sono ammissibili alle seguenti condizioni:

a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento oggetto del contributo;

b) sono ammortizzabili;

c) sono acquistati a condizioni di mercato e rispettano il divieto generale di contribuzione di cui all'art. 31 della legge regionale n. 7/2000;

d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria e restano associati al progetto per cui è concesso il contributo per almeno cinque anni per le grandi imprese o tre anni per le piccole e medie;

e) per le grandi imprese, le spese relative a attivi immateriali sono ammissibili solo nel limite del 50 per cento del costo totale dell'investimento iniziale.

4. Se è stato già concesso un aiuto per l'acquisizione degli attivi oggetto di domanda di contributo a valere sul presente regolamento, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili.

5. Per le iniziative concernenti un cambiamento fondamentale del processo produttivo, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

6. I costi salariali sono ammissibili alle seguenti condizioni:

a) l'investimento determina un incremento netto del numero dei dipendenti impiegati nello stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti; ogni posto di lavoro soppresso è detratto dal numero di posti di lavoro creati nel corso dello stesso periodo;

b) i posti di lavoro sono creati entro tre anni dalla conclusione dell'investimento;

c) i posti di lavoro creati sono mantenuti per un periodo di cinque anni per le grandi imprese e di tre anni per le piccole e medie.

7. Gli investimenti iniziali avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi all'investimento concesso ai sensi del presente regolamento e nella stessa provincia di quest'ultimo sono considerati parte di un unico progetto di investimento. L'intensità di aiuto applicabile a ciascun investimento iniziale parte dell'unico progetto di investimento è definita ai sensi della carta degli aiuti regionali in vigore al momento della concessione dell'aiuto. Se tale progetto d'investimento unico è un grande progetto di investimento, l'importo totale di aiuto che riceve non supera l'importo di aiuto corretto per i grandi progetti di investimento.

Art. 11.

*Spese ammissibili e condizioni di ammissibilità in zone diverse
da quelle assistite a finalità regionale*

1. Negli agglomerati industriali ricadenti nei comuni non compresi nell'allegato 4 al presente regolamento, sono ammissibili, ai sensi dell'art. 17 del GBER, le spese strettamente legate alla realizzazione del programma di investimento, sostenute dai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, e relative ai seguenti costi:

a) costi per gli investimenti in attivi materiali, consistenti nell'acquisto di terreni, immobili, impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica;

b) costi per gli investimenti in attivi immateriali, che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;

c) costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto dell'investimento di cui all'art. 8, calcolati su un periodo di due anni.

2. Gli investimenti di cui al presente articolo, per essere considerati costi ammissibili ai sensi del GBER, devono consistere, alternativamente:

a) in un investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) nell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1) lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente,

2) l'operazione avviene a condizioni di mercato.

3. Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La semplice acquisizione di quote di un'impresa non è considerata un investimento.

4. Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4, del GBER, i costi per gli attivi immateriali sono ammissibili alle seguenti condizioni:

a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento oggetto del contributo;

b) sono ammortizzabili;

c) sono acquistati alle normali condizioni di mercato e rispettano il divieto generale di contribuzione di cui all'art. 31 della legge regionale n. 7/2000;

d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria e restano associati al progetto per cui è concesso il contributo per almeno tre anni.

5. I costi salariali, di cui al comma 1, lettera c), sono ammissibili alle seguenti condizioni:

a) l'investimento determina un incremento netto del numero dei dipendenti impiegati nello stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti;

b) i posti di lavoro sono creati entro tre anni dalla conclusione dell'investimento;

c) i posti di lavoro creati sono mantenuti per un periodo minimo di tre anni a partire dalla data di assunzione.



Art. 12.

Spese ammissibili in regime «de minimis»

1. Negli agglomerati industriali possono essere concessi contributi in regime «de minimis» le spese strettamente legate alla realizzazione delle iniziative di cui all'art. 8, e relative ai seguenti costi:

a) costi per servizi di consulenza esterna, finalizzate all'avvio dei nuovi insediamenti, ovvero all'ampliamento o alla riconversione nonché i progetti di tutela ambientale, comprese le spese inerenti all'eventuale redazione del business plan; tali costi non devono essere continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;

b) spese di pubblicità e attività promozionali, anche attraverso siti di e-commerce, legate all'avvio dell'impresa, nel limite di spesa massima di 10.000,00 euro;

spese connesse all'attività di certificazione della spesa, ai sensi dell'art. 41-bis, comma 4 della legge regionale n. 7/2000, nel limite di spesa massima di euro 2.000,00.

Art. 13.

Spese ammissibili per investimenti in efficienza energetica

1. Per le iniziative di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), sono ammissibili a contributo, ai sensi dell'art. 38 del GBER, le spese per:

a) interventi finalizzati all'introduzione, nei tradizionali cicli di lavorazione e/o di erogazione di servizi, di innovazioni di processo o di prodotto, ovvero tecnologie, attrezzature o interventi su impianti tecnologici in grado di contribuire al contenimento dei consumi energetici derivanti dall'uso di combustibili fossili; tali spese comprendono l'installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza energetica;

b) razionalizzazione, efficientamento o sostituzione dei sistemi di alimentazione elettrica ed illuminazione, impiegati nei cicli di produzione funzionali alla riduzione dei consumi energetici;

c) installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione o di erogazione dei servizi;

d) installazione, per la sola finalità di autoconsumo, di impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia termica ed elettrica all'interno dell'unità produttiva, ovvero per il recupero del calore di processo da forni o impianti che producono calore o che prevedono il riutilizzo di altre forme di energia recuperabile in processi ed impianti che utilizzano fonti fossili;

e) opere murarie ad esclusivo asservimento degli interventi di cui alle lettere da a) a d).

2. I contributi per gli investimenti di cui al comma 1 relativi a misure di efficienza energetica, non sono concessi qualora riguardino miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora entrate in vigore e i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come di seguito specificato:

a) se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica;

b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile.

3. Le condizioni di ammissibilità di cui al comma 2 devono essere attestate con perizia asseverata, dallo studio ambientale di cui all'art. 8, comma 4. Lo studio deve altresì attestare che i costi sono direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.

Art. 14.

Spese ammissibili per investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento

1. Per le iniziative di cui all'art. 8, comma 3, lettera b) a favore della cogenerazione ad alto rendimento sono ammissibili a contributo, ai sensi dell'art. 40, regolamento (UE) 651/2014, i soli programmi finalizzati ad auto-consumare l'energia prodotta secondo quanto stabilito in materia dalla legislazione nazionale in vigore.

2. Sono ammissibili a contributo le spese per:

a) la progettazione tecnica dell'intervento comprensiva degli eventuali studi di supporto (correlati con l'intervento, i progetti agli stadi preliminare, definitivo ed esecutivo) nei limiti del 5 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l'intero intervento;

b) le apparecchiature comprensive delle forniture di materiali e dei componenti previsti per la realizzazione dell'intervento;

c) le infrastrutture impiantistiche per il supporto degli impianti e degli apparecchi, le linee di adduzione dell'acqua, dell'energia elettrica e del gas (comprese le spese derivanti dall'allacciamento alle reti), o del combustibile (sia da fonte rinnovabile che da fonte tradizionale) necessari per il funzionamento dell'impianto oggetto dell'intervento;

d) i costi di montaggio, installazione e assemblaggio degli impianti e delle relative strutture di sostegno, comprensivi delle opere murarie legate esclusivamente alla loro realizzazione e al collegamento alle reti aziendali;

e) l'avviamento ed il collaudo dell'intervento ai fini dell'esercizio dell'impianto e della sua messa a regime;

f) i sistemi di misura e monitoraggio dei vari parametri di funzionamento dell'impianto.

3. I contributi per gli investimenti di cui al comma 1, sono concessi alle seguenti condizioni:

a) hanno ad oggetto capacità installate o ammodernate di recente;

b) la nuova unità di cogenerazione permette di ottenere un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica, come previsto dalla Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Il miglioramento di una unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in una unità di cogenerazione consentono di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.

4. I costi ammissibili corrispondono ai costi supplementari di investimento relativi all'attrezzatura necessaria per consentire all'impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della stessa capacità, o ai costi supplementari di investimento per consentire all'impianto di cogenerazione che già raggiunge la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza.

5. Le condizioni di ammissibilità di cui al comma 3 devono essere attestate con perizia asseverata dallo studio ambientale di cui all'art. 8, comma 4.

6. Sono esclusi i costi di autorizzazione, tasse e corrispettivi da pagare all'allacciamento alle reti nonché i costi di esercizio a valle dell'avviamento dell'impianto quali i costi del personale, i combustibili e l'ordinaria manutenzione ordinaria.

Art. 15.

Spese ammissibili per investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Le iniziative di cui all'art. 8, comma 3, lettera c), riferite esclusivamente ad autoconsumo, sono concessi esclusivamente a nuovi impianti, e non possono essere concessi o erogati dopo l'entrata in attività dell'impianto.



2. Ai sensi dell'art. 41, paragrafo 6, del GBER sono ammissibili, i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, determinati come segue:

a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso con l'energia rinnovabile;

b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile;

c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili.

3. Le condizioni di ammissibilità di cui al comma 2 devono essere attestate con perizia asseverata dallo studio ambientale di cui all'art. 8, comma 4. Lo studio deve altresì attestare che i costi sono direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

Art. 16.

Spese ammissibili per studi ambientali

1. Sono ammissibili ad incentivazione, ai sensi dell'art. 49 del GBER, le spese per gli studi ambientali, compresi gli audit energetici, delle imprese di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), eseguiti da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).

2. I costi di cui al comma 1 non sono ammessi se sono relativi alle grandi imprese e alle imprese a forte di consumo di energia obbligate ad effettuare la diagnosi energetica ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 102/2014.

3. I criteri minimi per gli audit energetici sono quelli indicati all'allegato 2 al decreto legislativo n. 102/2014.

Capo III

MODALITÀ DI ACCESSO E ISTRUTTORIA

Art. 17.

Presentazione della domanda di contributo

1. Ai sensi dell'art. 37, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, è emanato, con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, un bando per acquisire le manifestazioni di interesse all'insediamento contenente le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria e i criteri di selezione. Ai sensi dell'art. 37, comma 3, i soggetti di cui all'art. 7, comma 1 lettere a) e b) presentano domanda redatta, a pena di inammissibilità, su modulo approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, sottoscritta con firma digitale ed inoltrata esclusivamente con Posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

2. La domanda si considera validamente presentata se:

a) è inviata mediante la casella di PEC dell'impresa richiedente;

b) è sottoscritta: con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta, o con firma autografa del legale rappresentante apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, e inviata tramite PEC corredata dalla documentazione richiesta, unitamente a un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.

3. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file «dati-cert.xml» di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dal soggetto richiedente.

4. La domanda contiene i seguenti elementi essenziali:

a) denominazione e dimensioni dell'impresa;

b) descrizioni del progetto, comprese le date di inizio e fine;

c) ubicazione del progetto;

d) elenco dei costi del progetto;

e) tipologia dell'aiuto e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

5. Alla domanda sono allegati:

a) una relazione contenente la descrizione delle caratteristiche dell'impresa e dell'intervento da attuare, degli obiettivi che si intendono conseguire con il progetto di investimento, il periodo di realizzazione dell'intervento, le risorse da utilizzare e il dettaglio delle relative spese;

b) la documentazione tecnica relativa al progetto di investimento;

c) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o di certificazione redatte nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni amministrative in materia di documentazione amministrativa) attestanti:

1) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7;

2) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

3) il rispetto dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa europea in materia di definizione di PMI;

4) il rispetto della normativa sul cumulo di aiuti di cui all'art. 5;

5) la dichiarazione attestante l'avvenuta presa visione della nota informativa;

6) la dichiarazione che attesti di non aver ancora avviato l'attività;

d) nel caso gli interventi riguardino immobili non di proprietà dell'impresa richiedente, copia del contratto che ne attesti la disponibilità per una durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione nonché l'assenso scritto del proprietario all'effettuazione degli interventi previsti;

e) nel caso di interventi in materia di tutela ambientale di cui all'art. 8, comma 3, lettere a), b) e c), lo studio ambientale previsto dall'art. 8, comma 4;

f) l'eventuale ulteriore documentazione prevista nel modulo di domanda.

6. Le imprese presentano una sola domanda di incentivo riguardante le iniziative di cui all'articolo 10 o 11; può essere prevista la realizzazione delle iniziative supplementari di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16.


7. Non è ammissibile la presentazione di una nuova domanda qualora non sia stata presentata la rendicontazione della spesa della precedente iniziativa incentivata ai sensi del presente regolamento.

8. Sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industria sono pubblicati:

a) lo schema di domanda con i relativi allegati;

b) il decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive di individuazione dei termini per la presentazione della domanda di incentivazione;

c) la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).



Art. 18.

Istruttoria delle domande

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Qualora la domanda di incentivo sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

3. Ove l'integrazione resa non consenta di concludere l'istruttoria della domanda di contributo, il progetto è valutato sulla base della documentazione agli atti.

4. In caso di esito positivo dell'istruttoria, i documenti tecnici relativi alle domande di contributo sono trasmessi ai consorzi nel cui agglomerato industriale è previsto l'insediamento dell'impresa, al fine delle verifiche in merito ai seguenti aspetti di natura tecnica:

- a) compatibilità dell'investimento con i regolamenti dei consorzi;
- b) compatibilità dell'intervento con il piano regolatore del comune e con le norme di settore comunali;
- c) compatibilità dell'intervento alle norme di settore di competenza dell'ARPA;
- d) compatibilità dell'intervento alle norme di settore di competenza dell'ASL;
- e) compatibilità dell'intervento alle norme di settore di competenza dei Vigili del Fuoco;
- f) compatibilità dell'intervento a specifiche norme di settore di competenza di soggetti non contemplati nelle precedenti lettere.

5. La Regione per le verifiche relative agli aspetti di natura tecnica di cui al comma 4 nel caso in cui l'insediamento sia localizzato nelle aree dei distretti industriali o nel comune di Cividale del Friuli, può avvalersi dei consorzi medesimi ai sensi e con le modalità dell'art. 64, comma 6, della legge regionale n. 3/2015.

6. I consorzi cui è stata trasmessa la documentazione, a conclusione della valutazione, trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive un parere obbligatorio e vincolante sulla fattibilità degli interventi, entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della documentazione tecnica di cui al comma 4.

7. In caso di esito positivo degli aspetti di natura tecnica di cui al comma 4, il progetto è sottoposto alla valutazione del Comitato di cui all'art. 2, comma 1, lettera v) per la valutazione della congruità delle spese, la corretta valutazione degli investimenti in materia di tutela ambientale o altri elementi risultanti dal progetto; il Comitato si esprime con parere entro 30 giorni.

8. Il Servizio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'impresa i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000, ad eccezione dei casi di rinuncia e di insufficiente disponibilità finanziaria.

9. Il Servizio competente procede all'archiviazione della domanda e ne dà tempestiva comunicazione all'impresa nei seguenti casi:

- a) la domanda è presentata successivamente alla scadenza del termine individuato con il decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive di cui all'art. 17, comma 1;
- b) la domanda è inoltrata con modalità diverse dall'inoltro per posta elettronica certificata ovvero mediante casella di PEC diversa da quella del richiedente, così come trascritto nel Registro delle imprese;
- c) la domanda è trasmessa mediante casella di PEC diversa da quella dell'impresa richiedente;
- d) la domanda è inviata a indirizzo di PEC diverso da quello indicato sul sito internet della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;
- e) la domanda non è redatta secondo i criteri e le modalità previste nella relativa modulistica, approvata ai sensi dell'art. 17, comma 1;
- f) in caso di parere negativo dei soggetti di cui al comma 6;
- g) nell'ipotesi prevista dall'art. 20, comma 4;

h) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione;

i) la domanda non è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, non è sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante, ovvero non è accompagnata da documento di identità scansionato, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera b);

j) nell'ipotesi prevista dall'art. 17, comma 7.

Art. 19.

Formazione della graduatoria e attribuzione punteggi e premialità

1. Le domande presentate sono esaminate tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria.

2. Il Servizio competente definisce la proposta di graduatoria entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, sulla base dei criteri previsti dal comma 3.

3. La valutazione delle domande di incentivo è effettuata dal Servizio competente attribuendo alle stesse i seguenti punteggi:

- a) domanda presentata da un'impresa di medie dimensioni: 5 punti;
- b) domanda presentata da un'impresa iscritta al Registro delle imprese da meno di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di incentivazione o da soggetto che si iscriverà al Registro delle imprese ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere a) e b): 5 punti;
- c) domanda presentata da un'impresa iscritta al Registro delle imprese da più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di incentivazione e da non più di 60 mesi: 3 punti;
- d) domanda presentata da un'impresa che, in relazione all'iniziativa per la quale ha presentato la domanda di incentivazione, incrementa l'occupazione con contratti di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale:
 - 1) punti 1 in caso di assunzione da 1 a 9 ULA;
 - 2) punti 3 in caso di assunzione da 10 a 20 ULA;
 - 3) punti 5 in caso di assunzione da 21 a 30 ULA;
- e) domanda presentata da un'impresa che ha conseguito il rating di legalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera f).

4. Al fine dell'attribuzione del punteggio di cui al comma 3, lettera b) non sono prese in considerazione: l'impresa le cui quote sono detenute in maggioranza da altre imprese, la società che risulta da trasformazione di società preesistente o da fusione o scissione di società preesistenti nonché l'impresa che è stata costituita tramite conferimento d'azienda o di ramo d'azienda da parte di impresa preesistente.

5. I punteggi di cui al comma 3 sono cumulabili tra loro.

6. In caso di parità di punteggio viene presa in considerazione la domanda che prevede l'importo più elevato della spesa ammissibile ad incentivazione; in caso di ulteriore parità le domande sono classificate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

7. In applicazione della disciplina prevista dall'art. 37, comma 4, della legge regionale n. 7/2000, la giunta regionale, approva la graduatoria di cui al comma 2 e lo schema di contratto, di cui all'art. 20 autorizzandone, contestualmente, la stipulazione.

Art. 20.

Contratti di insediamento

1. I soggetti di cui all'art. 19, comma 7, stipulano, entro venti giorni decorrenti dalla comunicazione della relativa deliberazione, il contratto di insediamento.

2. Il contratto di insediamento regola, in particolare, i rapporti e i vincoli tra la Regione, il consorzio e l'impresa beneficiaria del contratto e contiene:

- a) la descrizione del programma di investimento con l'indicazione dell'ammontare complessivo dell'investimento e obiettivi proposti;
- b) il sostegno finanziario pubblico alla realizzazione del programma di investimento;
- c) i tempi e le modalità di realizzazione dell'iniziativa;
- d) gli impegni assunti dall'impresa;



e) gli eventuali impegni assunti dai contraenti pubblici con particolare riguardo all'attività volta ad adiuvarne l'efficace realizzazione del programma di investimento;

f) gli impegni della Regione anche con riguardo agli atti conseguenti all'approvazione della graduatoria approvata ai sensi dell'art. 19.

3. Il contratto di insediamento è sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, dal legale rappresentante del consorzio e dal Direttore centrale competente in materia di attività produttive.

Art. 21.

Concessione del contributo

1. I contributi sono concessi con decreto del direttore del Servizio competente entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla stipulazione del contratto, nei limiti delle risorse disponibili; con il decreto di concessione sono stabiliti i termini per l'avvio dell'iniziativa, in data successiva a quella di presentazione della domanda, e per la conclusione dell'iniziativa in conformità a quanto stabilito nel contratto stipulato ai sensi dell'art. 20.

2. Qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, derivanti dalla revoca di contributi o dalla destinazione di nuove risorse a valere sulla graduatoria, il Servizio competente procede allo scorrimento della graduatoria, previa stipulazione del contratto di insediamento secondo la disciplina prevista dall'art. 19, comma 7, e dell'art. 20.

3. Qualora l'ultimo progetto utile collocato in graduatoria non sia interamente finanziabile per insufficiente disponibilità di risorse finanziarie, si procede con l'assegnazione parziale nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute, previa stipulazione del contratto di insediamento secondo la disciplina dell'art. 19, comma 7, e dell'art. 20.

4. Qualora il progetto ammissibile non possa essere finanziato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della domanda a causa di insufficienti risorse finanziarie, è archiviato e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.

Art. 22.

Avvio, proroga e conclusione delle iniziative

1. L'iniziativa può avere una durata massima di 36 mesi decorrenti dalla data di avvio effettivo dei lavori fino alla data di conclusione degli stessi.

2. Per avvio dei lavori si intende, la data del primo impegno giuridicamente vincolante o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreni e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

3. Per conclusione dei lavori si intende, la data dell'ultimo impegno giuridicamente vincolante.

4. L'impresa beneficiaria può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione dell'iniziativa al Servizio competente e per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine per la conclusione dell'iniziativa. La proroga concessa entro tale periodo massimo non comporta la necessità di apportare modifiche al contratto stipulato.

5. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga del termine di conclusione del progetto, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza di detto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino alla data di scadenza del termine originariamente previsto per la conclusione dell'iniziativa, previa valutazione tecnica del Comitato sull'effettiva e compiuta realizzazione del progetto secondo la sua finalità originaria.

Art. 23.

Erogazione in via anticipata

1. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso, entro sessanta giorni dalla data della ricezione della relativa richiesta redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it - corredata dalla documentazione di cui al comma 2.

2. L'erogazione anticipata è subordinata alla presentazione:

a) di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale n. 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it

b) di una dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

3. La richiesta di erogazione in via anticipata, corredata dalla fidejussione o dalla polizza assicurativa, può essere presentata, successivamente all'avvio del progetto, entro 12 mesi dalla data del decreto di concessione, pena il non accoglimento della richiesta medesima.

Art. 24.

Variazioni all'iniziativa ammessa a contributo

1. Il beneficiario esegue l'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo come riportati nel decreto di concessione.

2. Nel caso in cui l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto ai contenuti stabiliti nel decreto di concessione, il beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione al Servizio competente e ai soggetti firmatari del contratto di insediamento.

3. Il Servizio competente, attesi i contenuti delle variazioni proposte, sentito il Consorzio contraente in merito all'eventuale necessità di attivare la procedura di cui all'art. 18, comma 4, sottopone al Comitato di cui all'art. 2, comma 1, lettera v), le variazioni dell'iniziativa. Il Comitato esprime il proprio parere entro 15 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta.

All'esito del parere sono apportate le necessarie modifiche al decreto di concessione e al contratto stipulato.

4. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, il Servizio competente, qualora accerti in sede di rendicontazione la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del contributo, revoca o ridetermina il contributo concesso, acquisito il parere del Comitato di cui all'art. 2, comma 1, lettera v).

5. Le variazioni al progetto non determinano in alcun caso l'aumento dell'incentivo concesso.

Capo IV


RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Art. 25.

Presentazione della rendicontazione

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, i beneficiari presentano al Servizio competente la documentazione di cui all'art. 27, entro il termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data di conclusione del progetto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 24.

2. La rendicontazione è redatta utilizzando esclusivamente la modulistica approvata con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive pubblicata sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate.



3. Per la rendicontazione i beneficiari presentano al Servizio competente la seguente documentazione:

a) relazione dell'attività svolta, in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti, sia nei contenuti del progetto che nelle spese sostenute;

b) dichiarazioni attestanti la realizzazione dell'investimento con le caratteristiche di cui all'art. 4;

c) il mantenimento dei requisiti di ammissione e delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7;

d) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'art. 5 e la dichiarazione di non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

e) coordinate bancarie per la liquidazione del contributo;

f) dichiarazione concernente la certificazione della totalità delle spese rendicontate, ai sensi dell'art. 27;

g) ulteriore documentazione prevista dalla modulistica di presentazione della rendicontazione di cui al comma 2.

Art. 26.

Giustificativi di spesa

1. Entro il termine di presentazione della rendicontazione di cui all'art. 25, comma 1, i beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, pena l'inammissibilità delle stesse.

2. Le spese sostenute dai beneficiari devono essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, di data compresa tra la data di avvio e quella di presentazione della rendicontazione e riferite alla sede o unità locale oggetto del programma di investimento, pena la non ammissibilità a contributo.

3. Nel caso in cui i documenti di spesa ricomprendano forniture non attinenti all'investimento di cui al presente regolamento, sono debitamente evidenziati i costi strettamente pertinenti addebitabili allo stesso.

4. I pagamenti delle spese devono essere effettuati, pena l'inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale e carta di credito collegata ad un conto bancario o postale appartenente all'impresa.

5. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di cui al comma 4 deve indicare gli estremi della specifica fattura o documento probatorio equivalente, oggetto del pagamento. Il Servizio competente può valutare l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati con le predette modalità, privi degli estremi della fattura, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione a supporto della spesa, atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento equivalente probatorio.

6. Non è ammesso il pagamento dei titoli di spesa effettuato a mezzo di compensazione ai sensi dell'art. 1241 del codice civile né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento.

7. I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:

a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento, al netto delle commissioni bancarie;

b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, reperibile sul sito della Banca d'Italia.

Art. 27.

Certificazione delle spese

1. I beneficiari per rendicontare la spesa sostenuta si avvalgono dell'attività di certificazione della spesa prestata da commercialisti, revisori contabili, centri di assistenza fiscale, ai sensi dell'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000.

2. Per la certificazione della spesa i beneficiari presentano al certificatore la seguente documentazione:

a) documentazione di spesa in originale o in copia non autenticata annullata in originale ai fini dell'incentivo, con allegata una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;

b) la documentazione attestante il pagamento dei singoli titoli di spesa;

c) per i beni immobili, le strumentazioni ed attrezzature, copia del registro beni ammortizzabili finanziati, copia dei documenti di trasporto, qualora esistenti;

d) fascicolo del progetto contenente tutta la documentazione relativa all'iter istruttorio della domanda di contributo.

3. La certificazione di cui al comma 1 sostituisce la presentazione al Servizio competente della documentazione di spesa di cui all'art. 26.

4. L'attività di certificazione è ammissibile ove sia rispettata la condizione di indipendenza del certificatore. Al fine di attestare la condizione di indipendenza il certificatore dichiara di non aver partecipato in alcun modo al progetto e di non aver alcun rapporto che possa comprometterne l'indipendenza nello svolgimento delle attività di verifica e certificazione delle spese, condizioni che in particolare si verificano:

a) nei confronti di chi presta attività nella preparazione e realizzazione del progetto o nella predisposizione della rendicontazione oggetto di verifica e certificazione;

b) nei confronti di chi ha prestato comunque la sua attività professionale a favore dell'impresa beneficiaria o in qualsiasi modo si è ingerito nell'attività della stessa durante i due anni anteriori al conferimento dell'incarico;

c) nei confronti del professionista affiliato o del collaboratore stabile dello studio professionale incaricato della preparazione della domanda di contributo o della rendicontazione oggetto di verifica e certificazione;

d) essere amministratori, rappresentanti o componenti dell'impresa beneficiaria.

5. Il certificatore, a conclusione del suo incarico è tenuto a certificare l'importo delle spese risultate ammissibili in quanto documentate, effettivamente sostenute, pertinenti al progetto, correttamente determinate, conformi alle normative citate e al progetto approvato, nonché l'importo delle spese ritenute non ammissibili con la relativa puntuale motivazione.

6. L'amministrazione ha facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione della documentazione di spesa in originale e di effettuare gli opportuni controlli.

Capo V

LIQUIDAZIONE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 28.


Istruttoria delle rendicontazioni

1. Il Servizio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata dai beneficiari in sede di rendicontazione, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo. Il Servizio competente può richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio competente ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto per un massimo di ulteriori trenta giorni a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione il Servizio competente procede sulla base della documentazione agli atti.

4. La rendicontazione è sottoposta al parere del Comitato quando ne sia rilevata l'opportunità e sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto preventivato e quello realizzato.



5. In sede di liquidazione, il Servizio competente, ricorrendone i presupposti, procede alla rideterminazione del contributo concesso nei casi previsti dall'art. 29.

Art. 29.

Liquidazione del contributo

1. Il decreto di liquidazione a saldo del contributo è emanato dal Servizio competente entro novanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'art. 28, comma 2.

2. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo massimo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.

3. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'art. 24.

4. Qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, si procede alla sospensione della liquidazione e all'assegnazione di un termine perentorio di sessanta giorni entro il quale il beneficiario deve provvedere alla regolarizzazione ed alla restituzione. Qualora il beneficiario non provveda alla regolarizzazione entro il termine stabilito, si procede alla revoca dell'incentivo concesso ai sensi dell'art. 21.

Capo VI

OBBLIGHI E VINCOLI DEI BENEFICIARI, ANNULLAMENTO, REVOCA E CONTROLLI

Art. 30.

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari sono tenuti a:

a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;

b) mantenere i requisiti soggettivi e le condizioni di ammissibilità previsti per tutta la durata del progetto e fino alla scadenza dei vincoli;

c) mantenere l'iscrizione nel registro delle imprese;

d) mantenere la sede o l'unità operativa oggetto dell'investimento attiva nel territorio regionale, come attestato da visura camerale;

e) realizzare le iniziative conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'art. 24;

f) rispettare le tempistiche previste, fatte salve le proroghe autorizzate dal Servizio competente;

g) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'art. 31;

h) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;

i) comunicare eventuali variazioni, ai sensi dell'art. 24;

j) comunicare eventuali variazioni intervenute relative all'impresa quali, in particolare, la sede legale, l'unità operativa, la ragione sociale;

k) rispettare le regole sul cumulo dei contributi previste all'art. 5;

l) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento;

m) conservare presso i propri uffici, fino alla conclusione del termine relativo al vincolo per le imprese beneficiarie di cui all'art. 31, il fascicolo completo contenente tutta la documentazione relativa all'iter istruttorio della domanda di incentivo e della rendicontazione, nonché i titoli originari di spesa, ai fini dei controlli di cui all'art. 34;

n) osservare le disposizioni in tema di contrasto alla delocalizzazione di cui all'art. 34 della legge regionale n. 3/2015.

Art. 31.

Vincoli per le imprese beneficiarie

1. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la sede o l'unità operativa attiva nel territorio regionale nonché la destinazione dei beni mobili e immobili oggetto degli incentivi per il seguente periodo decorrente dalla data di conclusione dell'iniziativa:

a) 3 anni per le piccole e medie imprese;

b) 5 anni per le grandi imprese.

2. Qualora gli incentivi concessi riguardino i costi salariali di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), il beneficiario, come previsto dall'art. 10, comma 6, lettera c) ha l'obbligo del mantenimento dei posti di lavoro creati per il seguente periodo decorrente dalla data di conclusione dell'iniziativa:

a) 3 anni per le piccole e medie imprese;

b) 5 anni per le grandi imprese.

3. Il beneficiario è inoltre soggetto ad un vincolo di destinazione soggettivo della medesima durata indicata al comma 1, salvo quanto disposto dall'art. 32.

4. Successivamente alla rendicontazione della spesa, allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari trasmettono al Servizio competente per ogni anno di vincolo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio dell'anno seguente, secondo il modello pubblicato sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicati ai settori industria e artigianato. In caso di inosservanza, il Servizio competente procede ad effettuare ispezioni e controlli.

5. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

Art. 32.

Operazioni straordinarie e subentro

1. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge regionale n. 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:

a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo dal presente regolamento;

b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;

c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;

d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 31.

2. Alla domanda di subentro devono essere allegati le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi, secondo le indicazioni pubblicate sul sito www.regione.fvg.it

3. Nel caso in cui l'istanza pervenga prima della stipula del contratto di insediamento, il Servizio competente avvia nuovamente l'iter istruttorio; per le istanze pervenute successivamente, il Servizio competente espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.

4. L'impresa comunica tempestivamente al Servizio competente, la trasformazione d'impresa che dovesse intervenire tra la presentazione della domanda di contributo e la data del provvedimento di liquidazione.

5. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla stipula del contratto, non comporta né la revoca né la rideterminazione del contributo concesso, salvo le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, lettera d).



Art. 33.

Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione

1. Ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000, il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione è revocato, in particolare, a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero per inadempimento del beneficiario rilevabile qualora:

a) l'iniziativa non sia stata avviata nei termini previsti dal decreto di concessione, fatte salve le ipotesi di variazione dell'iniziativa di cui all'art. 24;

b) entro la data di emanazione del decreto di liquidazione, non risulti l'iscrizione al Registro imprese della Regione Friuli-Venezia Giulia della sede o dell'unità operativa;

c) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine di cui all'art. 25;

d) a seguito della variazione delle condizioni per l'attribuzione del punteggio complessivo del progetto, lo stesso risulti inferiore al punteggio assegnato all'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria;

e) l'iniziativa realizzata si discosti significativamente da quella ammessa a contributo e risultante dal contratto di insediamento di cui art. 20;

f) non siano mantenuti i requisiti di cui all'art. 7 ed i vincoli per le imprese beneficiarie di cui all'art. 31;

g) in caso di variazioni soggettive, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione, ai sensi dell'art. 32;

h) non siano osservate le disposizioni in tema di contrasto alla delocalizzazione di cui all'art. 34 della legge regionale n. 3/2015;

i) sia rilevata la mancata conformità tra l'iniziativa preventivata e quella realizzata;

l) sia intervenuta risoluzione del contratto di insediamento.

3. Il provvedimento di concessione è revocato ovvero l'incentivo concesso è rideterminato, a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.

4. Il Servizio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.

5. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica, di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 34.

Controlli, verifiche tecniche e amministrative

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione dell'incentivazione, nonché per tutta la durata dei vincoli di destinazione, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

2. Nel corso dell'intero procedimento può essere acquisito il parere tecnico del Comitato in relazione a specifiche esigenze istruttorie.

Capo IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 35.

Norma transitoria

In occasione della prima apertura del termine di presentazione delle domande, ai sensi dell'art. 17, comma 1, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 3-bis, della legge regionale n. 3/2015, in deroga a quanto stabilito all'art. 9, comma 1, sono ammissibili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda, purché in data successiva al 30 giugno 2016, e relativamente alle sole iniziative i cui contributi sono concessi in regime «de minimis».

Art. 36.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate all'art. 3 nonché alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 37.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(*Omissis*).

Visto, *Il Presidente*: SERRACCHIANI

17R00256

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 aprile 2017, n. 084/Pres.


Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza ai sensi dell'articolo 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali).

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 3 maggio 2017*)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale n. 3 di data 20 febbraio 2015 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali) e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 86;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, art. 27 e art. 18, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014;



Visto il testo del «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammmodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza ai sensi dell'art. 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali);

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2017, n. 656;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammmodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza ai sensi dell'art. 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammmodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza ai sensi dell'art. 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali).

(Omissis);

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi in conto capitale ai consorzi di sviluppo economico locale a fronte delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammmodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza dei consorzi medesimi, ai sensi dell'art. 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali).

Art. 2.

Regime di aiuto

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dall'art. 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014.

Art. 3.

Definizioni

1. Per le finalità del presente regolamento ed ai sensi della legge regionale n. 3/2015 si intendono per:

a) *agglomerati industriali*: gli agglomerati industriali di interesse regionale individuati dagli strumenti di programmazione economica e di pianificazione territoriale regionale, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e individuati nelle zone D1 dal Piano urbanistico regionale generale del Friuli-Venezia Giulia;

b) *avvio dei lavori*: ai sensi dell'art. 2, punto 23 del regolamento (UE) n. 651/2014: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;

c) *infrastruttura dedicata*: ai sensi dell'art. 2, punto 33 del regolamento (UE) n. 651/2014, infrastruttura costruita per imprese individuali ex ante e adeguata alle loro esigenze;

d) *risultato operativo*: ai sensi dell'art. 2, punto 39 del regolamento (UE) n. 651/2014 la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della data dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini del presente regolamento, i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi nel contributo agli investimenti;

e) *consorzi*: consorzi di sviluppo economico locale di cui all'art. 62 della legge regionale n. 3/2015;

f) *servizio competente*: il Servizio sviluppo economico locale, dell'Area per il manifatturiero, della Direzione centrale competente in materia di attività produttive della Amministrazione regionale.

Art. 4.


Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi i consorzi di sviluppo economico locale che hanno concluso le operazioni riordino di cui agli articoli 62 e seguenti della legge regionale n. 3/2015, che non si trovino nella condizione di impresa in difficoltà ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, paragrafo 1, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 (Allegato A) e che non sono destinatari di sanzioni previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Art. 5.

Iniziativa finanziabili

1. Sono finanziabili le iniziative di realizzazione e ammodernamento di infrastrutture locali volte a migliorare a livello locale il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale.



2. Le infrastrutture locali di cui al comma 1 sono:

a) riconducibili alla programmazione previsionale generale degli interventi dei consorzi di sviluppo economico locale da attuare in base ai fabbisogni insediativi stimati in relazione alle prospettive di sviluppo socio-economico dell'area e inseriti nella sezione attuativa del Piano industriale di cui all'art. 80 della legge regionale n. 3/2015;

b) destinate dai consorzi di sviluppo economico locale a imprese non individuabili ex ante ovvero infrastrutture non dedicate che i consorzi di sviluppo economico locale possono mettere a disposizione delle imprese interessate, su base aperta, trasparente, non discriminatoria e a prezzo di mercato;

c) gestite dai consorzi attraverso il mantenimento di una contabilità separata.

3. I consorzi possono affidare la gestione delle infrastrutture con procedura ad evidenza pubblica, non discriminatoria, trasparente e nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici.

4. Non sono finanziabili le infrastrutture di ricerca, poli di innovazione, infrastrutture per il teleriscaldamento e tele raffreddamento efficiente sotto il profilo energetico, infrastrutture per l'energia o per il riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti, infrastrutture di banda larga, infrastrutture per la cultura e la conservazione del patrimonio, infrastrutture sportive o ricreative polifunzionali di cui alle sezioni del capo III del regolamento (UE) n. 651/2014, escluse le sezioni I e 13, nonché le spese relative a infrastrutture aeroportuali o portuali.

Art. 6.

Spese ammissibili ed effetto di incentivazione

1. Sono considerate ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione del progetto finanziabile sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e relative a:

a) attivi materiali consistenti in impianti, macchinari, attrezzature e immobili;

b) attivi immateriali, diversi da attivi materiali o finanziari, che consistono in diritti di brevetto, licenze, know - how o altre forme di proprietà intellettuale.

2. Ai fini dell'ammissibilità della spesa, la domanda di contributo deve essere presentata prima dell'avvio dei lavori a dimostrazione dell'effetto incentivante del contributo.

3. Gli attivi acquisiti devono essere nuovi.

Art. 7.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese relative a:

a) manutenzione dell'infrastruttura durante il periodo di operatività;

b) acquisto di immobili;

c) beni di consumo;

d) beni e materiali usati;

e) beni o servizi di valore unitario inferiore a 100 euro, IVA esclusa;

f) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;

g) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari diversi da quelli di cui all'art. 7, comma 1, lettera c);

h) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento del consorzio, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, i servizi di contabilità o revisione contabile e la predisposizione della domanda di incentivazione e della rendicontazione.

2. L'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal consorzio beneficiario. Nel caso in cui un consorzio beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito dell'iniziativa, i costi vanno indicati al netto dell'IVA.

Art. 8.

Soglie dimensionali, intensità dell'aiuto e divieto di cumulo

1. I contributi concessi ed erogati ai sensi del presente regolamento non possono superare la soglia dei 10 milioni per infrastruttura e non possono essere riferiti a costi superiori ai 20 milioni per stessa infrastruttura ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera cc) del regolamento (UE) n. 651/2014..

2. Il contributo concedibile non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento.

3. Le entrate e i costi di esercizio dell'infrastruttura di cui al comma 2 sono attualizzati con il tasso di sconto indicato nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14/6, del 19 gennaio 2008, così come individuato con decreto del Ministero competente e reperibile sul sito internet della Regione nella sezione dedicata.

4. Ai fini del calcolo dei costi ammissibili le cifre sono intese al lordo di qualsiasi imposta e oneri.

5. I contributi concessi per le finalità di cui all'art. 1 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato, incentivi «de minimis» e Fondi europei a gestione diretta, ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 9.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente, è presentata alla Direzione centrale attività produttive commercio e cooperazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo economia@certregione.fvg.it, entro il trenta aprile di ogni anno e comunque non prima della trasmissione al consorzio della deliberazione con la quale la Giunta regionale si esprime ai sensi dell'art. 80, comma 4 della legge regionale n. 3/2015 in ordine al coordinamento del piano industriale con le politiche regionali di settore e alla sua sostenibilità economica e finanziaria.

2. Le domande sono redatte esclusivamente secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it

3. La domanda di contributo è corredata:

a) dalla documentazione e dalle dichiarazioni indicate nello schema di domanda di cui al comma 2;

b) dalla programmazione previsionale di cui all'art. 5, comma 2, lettera a);

c) dalla documentazione di cui all'art. 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (disciplina dei lavori pubblici);

d) dalla comunicazione attestante la data di avvio e conclusione dell'iniziativa;

e) da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, attestante:

1) il rispetto della disciplina sul cumulo di cui all'art. 8;

2) il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1;

3) l'osservanza della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro in attuazione dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).



4. Le domande sono archiviate d'ufficio e il servizio competente ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

a) la domanda è presentata al di fuori del termine previsto dall'art. 9;

b) la domanda non è presentata con le modalità previste dall'art. 9, commi 1 e 2;

c) il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione della domanda decorre inutilmente;

d) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione;

e) ai sensi di quanto previsto dall'art. 13.

5. Il Servizio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000.

Art. 10.

Criteria di valutazione

1. Le domande di contributo sono valutate secondo i seguenti criteri:

a) punti 15: iniziative di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate nell'ambito dell'agglomerato industriale;

b) iniziative per la realizzazione delle quali sia prevista la compartecipazione alla spesa del soggetto richiedente o di altro soggetto pubblico o privato:

1) punti 1 fino al 10 per cento di compartecipazione del consorzio;

2) punti 10 dall'11 per cento al 20 per cento di compartecipazione del consorzio;

3) punti 25 compartecipazione del consorzio maggiore del 21 per cento.

c) punti 5: iniziativa idonea al contemporaneo utilizzo da parte di più imprese;

d) punti 5: iniziativa di ammodernamento di infrastruttura locale già esistente;

e) punti 5: iniziativa con significativi elementi di innovatività rispetto a quelle insistenti nel medesimo agglomerato industriale.

2. I punteggi di cui al comma 1 sono cumulabili.

3. A parità di punteggio viene data priorità alle iniziative per le quali l'avvio risulta prontamente cantierabile. In caso di ulteriore parità viene data priorità ai progetti che prevedono il minor intervento finanziario a carico dell'Amministrazione regionale.

4. La domanda di contributo alla quale, all'esito della valutazione di cui al comma 1, è attribuito un punteggio pari o superiore a 20 è classificata quale domanda appartenente alla fascia alta; la domanda di contributo alla quale, all'esito della valutazione di cui al comma 1, è attribuito un punteggio inferiore a 20 è classificato quale domanda appartenente alla fascia media.

Art. 11.

Procedimento contributivo e formazione della graduatoria

1. I contributi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 7/2000.

2. L'Amministrazione regionale, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo, approva la graduatoria delle domande, determinando, secondo le percentuali specificate negli atti di programmazione finanziaria, la misura del contributo che non potrà superare la percentuale del 80% per le domande di fascia alta e del 40% per le domande di fascia media.

3. La graduatoria è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it

4. Annualmente ciascun consorzio presenta una sola domanda cui corrisponde un'unica iniziativa.

Art. 12.

Concessione e erogazione del contributo

1. Il contributo è concesso con decreto del Direttore del servizio competente entro trenta giorni dalla data di approvazione della graduatoria di cui all'art. 11, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 della legge regionale n. 14/2002; nel decreto di concessione sono indicati i termini di avvio e conclusione dell'iniziativa indicati nella domanda, i termini e le modalità per la rendicontazione.

2. Qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie derivanti dalla revoca di contributi o dalla destinazione di nuove risorse a valere sulla graduatoria approvata, si procede allo scorrimento della graduatoria medesima.

3. Le domande non finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria nell'anno sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione al richiedente.

4. L'erogazione del contributo è disposta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57 della legge regionale n. 14/2002.

5. La liquidazione del contributo è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del regolamento (UE) n. 651/2014.

6. Qualora il beneficiario dichiarò di essere destinatario di un ordine di recupero ai sensi del comma 5, il servizio competente assegna un termine perentorio entro il quale il beneficiario dovrà dare dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi derivanti dall'ordine di recupero.

Art. 13.

Variazioni all'iniziativa in corso di realizzazione

1. I beneficiari sono tenuti ad eseguire l'iniziativa conformemente al progetto, alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo.

2. Le proposte di variazione nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative relative alle singole voci di spesa ammesse sono debitamente giustificate e comunicate prima della variazione medesima, al servizio competente per l'approvazione da adottarsi entro trenta giorni dalla comunicazione.

3. Le variazioni al progetto non possono determinare in alcun caso l'aumento del contributo concesso.

Art. 14.

Presentazione della rendicontazione delle spese


1. Il beneficiario del contributo presenta la rendicontazione della spesa sostenuta ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000, entro il termine stabilito con il decreto di concessione del contributo. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.

2. La rendicontazione è presentata mediante PEC all'indirizzo di cui all'art. 9; ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC.

3. È consentita la richiesta di proroga del termine stabilito con il provvedimento di concessione, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. La proroga è autorizzata dal Servizio competente entro il limite massimo di dodici mesi.

4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine di cui ai commi 1 e 3, possono comunque essere fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza dei termini medesimi, previa valutazione da parte del Servizio competente della realizzazione dell'iniziativa in coerenza agli obiettivi indicati nella domanda di contributo.

5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.



6. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, il Servizio competente procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

Art. 15.

Vincolo di destinazione

1. Il consorzio ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 della legge regionale n. 7/2000; ai fini dell'accertamento del rispetto del vincolo, il beneficiario presenta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tale vincolo fino alla scadenza dello stesso.

2. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 1, il servizio competente procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

3. Prima di disporre l'ispezione o il controllo previsto dal comma 2, il Servizio competente ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.

4. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 1 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti comporta la revoca del contributo erogato.

Art. 16.

Annullamento e revoca del contributo

1. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

a) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, fatta salva la previsione dell'art. 14, comma 4, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorre inutilmente e il Servizio competente operi ai sensi dell'art. 14, comma 6;

b) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;

c) in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a contributo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'art. 13;

d) sia accertato il superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 8, comma 1;

e) in caso di violazione del vincolo di destinazione di cui all'art. 15;

f) in caso di mancato rispetto del termine di cui all'art. 12, comma 6.

2. Il Servizio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 7/2000.

3. Il Servizio competente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, ovvero dalla data di ricevimento della rinuncia al contributo, emana il provvedimento conclusivo del procedimento.

Art. 17.

Ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché per tutta la durata dei vincoli di destinazione, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 18.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
(*Omissis*).

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

17R00257

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 aprile 2017, n. **085/Pres.**

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della Regione a sostegno delle spese sostenute per le attività di prevenzione e controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*), in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 3 maggio 2017*)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 13 agosto 2002, n. 22, art. 1, «Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 2017 n. 364 relativa alla approvazione preliminare del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione a sostegno delle spese sostenute per le attività di prevenzione e controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*), in attuazione dell'art. 1, della citata legge regionale n. 22/2002;

Preso atto che la sintesi delle informazioni sugli aiuti esentati dall'obbligo di notifica è stata regolarmente trasmessa ai competenti Uffici della Commissione europea in data 13 marzo 2017;

Vista la nota Ares(2017) 1353899 di data 15 marzo 2017 con la quale la Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale segnala di eliminare l'eccezione prevista all'art. 4, comma 1, lettera e), del regolamento, individuando tra l'altro con il numero SA 47749 il regime di aiuti in argomento;

Preso atto che l'Amministrazione regionale con nota di data 23 marzo 2017 prot. 16919 ha dato riscontro alle osservazioni formulate dalla Commissione europea apportando alcune modifiche al regolamento;



Preso atto che, alla luce delle osservazioni formulate, la Commissione europea ha successivamente registrato il regime di aiuti SA.47749 (2017/XA) con il numero 2017/026287, come comunicato alla Rappresentanza permanente di Italia presso l'Unione europea con e-mail del 29 marzo 2017;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2017, n. 667, di approvazione definitiva del «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione, per gli interventi a sostegno delle spese sostenute per le attività di prevenzione e controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*), in attuazione dell'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2002 n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione, per gli interventi a sostegno delle spese sostenute per le attività di prevenzione e controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*), in attuazione dell'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2002 n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione a sostegno delle spese sostenute per le attività di prevenzione e controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*), in attuazione dell'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).

(Omissis).

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), i criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione a sostegno delle spese sostenute per le attività di prevenzione e controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*).

Art. 2.

Contributi

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 di data 1° luglio 2014, ed in particolare dell'art. 14 in materia di aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) corpo fondiario: frutteto formato da superfici omogenee per specie coltivata, condotto dalla stessa impresa agricola;

b) monoblocco: allestimento di rete antinsetto, estesa ad un intero appezzamento incluso il tamponamento perimetrale sui quattro lati, con appoggio su struttura portante e con eventuale predisposizione di spazio di entrata lungo le linee di testata;

c) monofila: allestimento di rete antinsetto, comportante la protezione di un singolo filare, con appoggio su filo di colmo alla sommità delle piante e sistemi di agevolazione della movimentazione;

d) impresa: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica, secondo la definizione contenuta nell'allegato I al regolamento (UE) 702/2014;

e) microimprese, piccole e medie imprese: imprese in possesso dei requisiti di cui all'allegato I, art. 2, del regolamento (UE) 702/2014;

f) impresa in difficoltà: impresa che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) 702/2014;

g) produzione agricola primaria: produzione dei prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

h) prodotti agricoli: prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

i) colture danneggiate: coltivazioni frutticole delle specie melo, actinidia, pesco, pero, albicocco, ciliegio e susino danneggiate da *Halyomorpha halys*.

2. Ai fini della individuazione del corpo fondiario si fa riferimento a quanto riportato nel fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).

Art. 4.


Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritte nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);

b) aver costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 503/1999;

c) essere microimprese, piccole o medie imprese (PMI), come definite nell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014, attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli;



d) essere conduttori nei comuni della regione Friuli Venezia Giulia, di terreni destinati alla frutticoltura delle specie individuate all'art. 3, comma 1, lettera i);

e) non essere imprese in difficoltà come definite all'art. 2, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) 702/2014;

f) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

Art. 5.

Costi ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo, per l'acquisto e l'installazione di reti anti-insetto, comprensive di eventuali strutture di sostegno, in corpi fondiari di colture frutticole individuate all'art. 3, comma 1, lettera i), quale misura di prevenzione e controllo nei confronti di *Halyomorpha halys*.

2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non costituisce costo ammissibile.

Art. 6.

Costo minimo e massimo, intensità di contributo

1. Il costo minimo per singola domanda di contributo è pari a 1.250,00 euro.

2. Il costo massimo ammissibile è il seguente:

a) 15.000,00 euro/ha per la soluzione monofilare;

b) 5.000,00 euro/ha per la soluzione monoblocco con rete anti-grandine precedentemente installata;

c) 18.000,00 euro/ha per la soluzione monoblocco con rete anti-grandine precedentemente non installata.

3. Il costo massimo ammissibile per singola impresa è pari a 60.000,00 euro.

4. Il contributo è erogato in conto capitale nella misura dell'80 per cento del costo ritenuto ammissibile.

Art. 7.

Presentazione delle domande

1. Il richiedente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo sviluppoagricolo@certregione.fvg.it la domanda, redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello di cui all'allegato A.

2. La domanda di contributo contiene i seguenti elementi:

a) estremi anagrafici e fiscali del richiedente;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo;

c) intervento previsto con l'indicazione del relativo importo.

3. Alla domanda di contributo è allegata la seguente documentazione:

a) relazione descrittiva dell'intervento, planimetria e superficie degli impianti, riferimenti catastali e informazioni relative alla soluzione da realizzare;

b) quadro riepilogativo della spesa prevista, comprensiva di acquisto di materiali e di eventuali costi di installazione, quantificati con riferimento al prezzario dei lavori agricoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 gennaio 2014, n. 48 (Approvazione di un aggiornamento al 2014 del prezzario regionale per i lavori agricoli adottato con deliberazione della Giunta regionale 739/2012);

c) fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda.

4. È ammessa la presentazione di una unica domanda per impresa.

Art. 8.

Istruttoria delle domande

1. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico sulle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

2. Le domande sono valutate dal Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione risorse agricole, forestali e ittiche, sulla base del seguente criterio:

a) zone di infestazione, di cui all'allegato B, nell'ordine si applicano i punteggi di seguito evidenziati:

1) domande presentate per corpi fondiari nei comuni ricadenti esclusivamente in zona A: punti 20;

2) domande presentate per corpi fondiari con superficie prevalente nei comuni in zona A: punti 16;

3) domande presentate per corpi fondiari nei comuni ricadenti esclusivamente in zona B: punti 12;

4) domande presentate per corpi fondiari con superficie prevalente nei comuni in zona B: punti 10;

5) domande presentate per corpi fondiari con superficie prevalente nei comuni in zona C: punti 8;

6) domande presentate per corpi fondiari con superficie prevalente nei comuni in zona D: punti 6;

7) domande presentate per corpi fondiari con superficie prevalente nei comuni in zona E: punti 4.

3. A parità di punteggio si fa riferimento alla superficie agricola interessata, dalla meno estesa alla più estesa.

4. In caso di ulteriore parità si fa riferimento all'ordine di presentazione della domanda, determinato dalla data e dall'ora di inoltro telematico della stessa tramite PEC.

5. Il Servizio sviluppo comparto agricolo, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande:

a) comunica l'avvio del procedimento;

b) valuta la completezza della domanda e della documentazione prevista a corredo della stessa;

c) verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità;

d) verifica l'ammissibilità dei costi;

e) richiede eventuali integrazioni ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 7/2000;

f) comunica alle imprese non ammesse i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000.

6. Il provvedimento di approvazione della graduatoria, formata in base ai criteri individuati ai commi 2, 3, e 4, è adottato con decreto del direttore del Servizio sviluppo comparto agricolo entro venti giorni dalla conclusione dell'istruttoria.

7. Il Servizio sviluppo comparto agricolo comunica alle imprese beneficiarie l'importo di contributo spettante, la tempistica stabilita per l'esecuzione dell'intervento, i termini e le modalità di presentazione del rendiconto.

Art. 9.


Rendicontazione dei costi

1. A conclusione dell'intervento, il beneficiario richiede al Servizio sviluppo comparto agricolo la verifica di avvenuta realizzazione delle opere e presenta fatture o altri giustificativi di spesa relativi ai costi sostenuti per l'acquisto e l'installazione delle reti, comprensive di eventuali strutture di sostegno.

Art. 10.

Pagamento dei contributi

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di richiesta di verifica di avvenuta realizzazione delle opere, il Servizio sviluppo comparto agricolo rilascia, previa verifica dell'opera e della rendicontazione, la proposta di pagamento, comprendente l'importo del contributo da liquidare, e la trasmette all'Amministratore del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura, di seguito denominato Fondo, di cui all'art. 1 della legge regionale n. 22/2002, per l'emissione degli ordinativi di pagamento.



2. I contributi sono pagati con le disponibilità del Fondo, nei limiti delle disponibilità delle risorse, secondo l'ordine di trasmissione delle proposte inviate dal Servizio sviluppo comparto agricolo all'Amministratore del Fondo.

3. L'Amministratore del Fondo, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta, emette gli ordinativi di pagamento a favore delle imprese beneficiarie.

Art. 11.
Obblighi del beneficiario

1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto dei contributi per la durata di cinque anni dalla data di conclusione dell'intervento.

2. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 6, della legge regionale n. 7/2000.

Art. 12.
Divieto di cumulo degli aiuti

1. I contributi di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti pubblici, ivi compresi gli aiuti concessi a titolo de minimis in relazione agli stessi costi ammissibili.

Art. 13.
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7/2000 nonché quelle del regolamento (UE) 702/2014.

Art. 14.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

(Omissis).

17R00258

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 aprile 2017, n. **086/Pres.**

Regolamento per la concessione di indennizzi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della Regione, per le perdite alle produzioni frutticole causate dalla cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*), in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 3 maggio 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 13 agosto 2002, n. 22, art. 1 «Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura» e successive modificazioni ed integrazioni);

Vista la deliberazione della giunta regionale 3 marzo 2017, n. 363, relativa alla approvazione preliminare del regolamento per la concessione di indennizzi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione, per le perdite alle produzioni frutticole causate dalla cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*), in attuazione dell'art. 1 della citata legge regionale n. 22/2002;

Preso atto che la sintesi delle informazioni sugli aiuti esentati dall'obbligo di notifica è stata regolarmente trasmessa ai competenti uffici della Commissione europea in data 13 marzo 2017;

Vista la nota Ares (2017) 1353899 di data 15 marzo 2017 con la quale la Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale segnala, tra l'altro, la mancata esistenza di disposizioni normative o regolamentari per il controllo del parassita a livello nazionale o unionale, nonché evidenzia ulteriori considerazioni in merito al rispetto delle condizioni formali di esenzione stabilite dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006;

Preso atto che la medesima nota individua con il numero SA 47750 il regime di aiuti in argomento;

Preso atto che l'amministrazione regionale con nota di data 23 marzo 2017, prot. 16944, ha dato riscontro alle osservazioni formulate dalla Commissione europea;

Preso atto che, alla luce delle osservazioni formulate, la Commissione europea ha successivamente registrato il regime di aiuti SA.47750 (2017/XA) con il numero 2017/026289, come comunicato alla Rappresentanza permanente di Italia presso l'Unione europea con e-mail del 29 marzo 2017;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;


Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della giunta regionale 7 aprile 2017, n. 666, di approvazione definitiva del «Regolamento per la concessione di indennizzi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione, per le perdite alle produzioni frutticole causate dalla cimice marmorata asiatica (*halyomorpha halys*), in attuazione dell'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione di indennizzi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione, per le perdite alle produzioni frutticole causate dalla cimice marmorata asiatica (*halyomorpha halys*), in attuazione dell'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale



per la gestione delle emergenze in agricoltura)», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

SERRACCHIANI

Regolamento per la concessione di indennizzi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione, per le perdite alle produzioni frutticole causate dalla cimice marmorata asiatica (*halyomorpha halys*), in attuazione dell'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), la concessione di indennizzi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione, per le perdite alle produzioni frutticole causate dalla cimice marmorata asiatica (*halyomorpha halys*), sulla base del programma di prevenzione e controllo della cimice marmorata asiatica in Friuli-Venezia Giulia predisposto dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSAs, Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica.

Art. 2.

Indennizzi

1. Gli indennizzi di cui al presente regolamento sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 193 di data 1° luglio 2014, ed in particolare dell'art. 26 in materia di aiuti destinati ad indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie, e organismi nocivi ai vegetali e ai animali destinati ad avviare i danni causati da epizoozie, e organismi nocivi ai vegetali.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) corpo fondiario: frutteto formato da superfici omogenee per specie coltivata condotto dalla stessa impresa agricola;

b) produzione lorda vendibile (PLV) della coltura: valore della produzione determinata sulla base dei valori delle produzioni delle colture interessate, ricavati dalla deliberazione della giunta regionale 16 novembre 2013, n. 2066 (decreto legislativo n. 102/2004. Adozione dei valori delle produzioni e dei prezzi ai fini della determinazione dell'ordinarietà produttiva delle produzioni regionali vegetali ed animali per l'anno 2013) e dei prezzi ricavati dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 marzo 2016 (Individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasce animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016);

c) impresa: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica, secondo la definizione contenuta nell'allegato I al regolamento (UE) 702/2014;

d) microimprese, piccole e medie imprese: imprese in possesso dei requisiti di cui all'allegato I, art. 2, del regolamento (UE) 702/2014;

e) impresa in difficoltà: impresa che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) 702/2014;

f) produzione agricola primaria: produzione dei prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

g) prodotti agricoli: prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

h) colture danneggiate: coltivazioni frutticole individuate nelle tabelle I, II e III dell'allegato B del presente regolamento danneggiate da *halyomorpha halys*.

2. Ai fini della individuazione del corpo fondiario si fa riferimento a quanto riportato nel fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).

Art. 4.

Beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritte nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);

b) aver costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1999;

c) essere microimprese, piccole o medie imprese (PMI), come definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli;

d) essere conduttori, nei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia, di terreni destinati alla frutticoltura delle specie indicate nelle tabelle I, II e III dell'allegato B del presente regolamento;

e) non essere imprese in difficoltà come definite all'art. 2, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014, salvo il caso in cui l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa dei danni causati da *halyomorpha halys*;

f) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

Art. 5.

Determinazione dell'indennizzo

1. L'indennizzo è riconosciuto a fronte dei mancati redditi alle produzioni agricole, riferite all'anno 2016, conseguenti alle infestazioni di *halyomorpha halys*, sulla base delle percentuali di danno riconosciute alle colture e alle zone interessate all'infestazione, come definite sulla base del monitoraggio effettuato dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSAs), Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica.



2. Le zone interessate all'infestazione e le percentuali di danno alle colture sono individuate agli allegati A e B del presente regolamento.

3. L'aiuto è erogato in conto capitale sulla base del danno dichiarato dall'impresa, nei limiti delle percentuali riconosciute dalle tabelle I, II e III dell'allegato B del presente regolamento, e sulla base delle rese unitarie medie e dei valori stabiliti per singola coltura e varietà, desunti rispettivamente dalla deliberazione della giunta regionale n. 2066/2013 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 marzo 2016.

4. I danni eccedenti le percentuali di cui alle tabelle I, II e III dell'allegato B, possono essere riconosciuti sulla base di documentazione probatoria.

5. Non sono concessi aiuti di importo inferiore a 1.500,00 euro e di importo superiore a 130.000,00 euro.

6. Non sono riconosciuti indennizzi per percentuali di danno per corpo fondiario inferiori al 30 per cento.

Art. 6.

Presentazione delle domande di indennizzo

1. Il richiedente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sviluppoagricolo@certregione.fvg.it, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello di cui all'allegato C.

2. La domanda di aiuto contiene i seguenti elementi:

a) estremi anagrafici e fiscali del richiedente;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante il possesso dei requisiti per l'accesso all'aiuto;

c) danno subito, espresso in misura percentuale, per corpo fondiario, comune censuario, foglio, particella, superficie, coltura e varietà.

3. Alla domanda di aiuto è allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda.

4. È ammessa la presentazione di un'unica domanda per impresa.

Art. 7.

Istruttoria delle domande

1. Gli indennizzi sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico sulle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

2. Le domande sono valutate dal Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, sulla base dei seguenti criteri, indicati in ordine di priorità:

a) livello di infestazione:

1) domande presentate per corpi fondiari nei comuni ricadenti esclusivamente in zona A;

2) domande presentate per corpi fondiari con superficie prevalente nei comuni in zona A;

3) domande presentate per corpi fondiari nei comuni ricadenti esclusivamente in zona B;

4) domande presentate per corpi fondiari con superficie prevalente nei comuni in zona B;

5) domande presentate per corpi fondiari con superficie prevalente nei comuni in zona C;

6) domande presentate per corpi fondiari con superficie prevalente nei comuni in zona D;

7) domande presentate per corpi fondiari con superficie prevalente nei comuni in zona E;

b) superficie agricola interessata, dalla meno estesa alla più estesa.

3. A parità di condizioni si fa riferimento all'ordine di presentazione della domanda, determinato dalla data e dall'ora di inoltro telematico della stessa tramite PEC.

4. Il Servizio sviluppo comparto agricolo, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande:

a) comunica l'avvio del procedimento;

b) valuta la completezza della domanda;

c) verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità;

d) richiede eventuali integrazioni ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 7/2000;

e) comunica alle imprese non ammesse i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000.

5. Il provvedimento di approvazione della graduatoria, formulata sulla base dei criteri individuati ai commi 2 e 3, è adottato con decreto del direttore del Servizio sviluppo comparto agricolo entro venti giorni dalla conclusione dell'istruttoria e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

Art. 8.

Pagamento degli indennizzi

1. A seguito della approvazione della graduatoria di cui all'art. 7, comma 5, gli indennizzi sono pagati dall'amministratore del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura, di seguito denominato Fondo, di cui all'art. 1 della legge regionale n. 22/2002, con le disponibilità del Fondo medesimo.

2. Il termine per il pagamento degli indennizzi è stabilito in sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria.

Art. 9.

Controlli

1. Il Servizio sviluppo comparto agricolo, prima del pagamento degli indennizzi, effettua i controlli su un campione di almeno il 5 per cento individuato per sorteggio tra le domande oggetto di aiuto.

2. Il controllo si basa sul confronto delle fatture o di altra documentazione fiscale, relative alla produzione frutticola del 2016 rispetto al triennio precedente.

3. Nei casi previsti all'art. 5, comma 4, il controllo di cui al comma 2 viene effettuato sulla totalità delle domande.

4. Nel caso in cui il danno percentuale totale risultante dal controllo sia inferiore al 30 per cento si determina la decadenza dall'indennizzo.

5. Nel caso in cui il danno percentuale risultante dal controllo determini un indennizzo inferiore a quanto richiesto, quest'ultimo è rideterminato.

Art. 10.

Divieto di cumulo degli aiuti

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti pubblici, ivi compresi gli aiuti concessi a titolo *de minimis*.

Art. 11.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7/2000 nonché quelle del regolamento (UE) 702/2014.


Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. (Omissis).

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00259



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 12 aprile 2017, n. 5, della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni finanziarie urgenti.

Si segnala che nel testo della legge regionale indicata in oggetto, pubblicata nel I Supplemento ordinario n. 13 del 14 aprile 2017 al Bollettino Ufficiale regionale n. 15 del 12 aprile 2017, si è rilevato il seguente errore materiale che deve intendersi rettificato come segue:


all'interno della tabella di cui al comma 26, dell'art. 1, la stringa «2017/776/1985/0» va sostituita con «2017/776/244/0».

17R00324

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUG-045) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 1 1 1 1 *

€ 2,00

